



Anno 2023

Determinazione n. 122

OGGETTO: **Determinazione a contrarre ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, per l'affidamento diretto del servizio di riparazione del chiller carrier 30RA021 10AVI00259 presso il laboratorio cryowaves - CIG: Z8D3B9767B - CUP: C32F20000180005**

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che, tra l'altro, istituisce l'“**Istituto Nazionale di Astrofisica**” come “ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio [...], nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il “**Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**”;
- VISTA** la Legge del 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 238, che definisce i principi e i criteri direttivi della “**Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca**” e, in particolare, l'articolo 1;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il “**Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165**”;
- VISTA** la Legge 7 agosto 2015, numero 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 13 agosto 2015 numero 187, con la quale sono state conferite “**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**” e, in particolare, l'articolo 13, recante norme in materia di “**Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca**”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 25 novembre 2016, numero 276, che disciplina la “**Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124**”;



- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene **“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”**;
- VISTO** lo **“Statuto”** dell’**“Istituto Nazionale di Astrofisica”**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, emanato con Decreto Presidenziale del 15 febbraio 2018, numero 14, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018 e, in particolare, l’articolo 18, comma 5, il quale stabilisce che il Direttore di Struttura *“coordina ... le attività amministrative della Struttura secondo le direttive del Direttore Generale”*;
- VISTO** il **“Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7 del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107, ed in particolare l’articolo 17, comma 1, il quale stabilisce che i Direttori di Struttura *“...coordinano le attività amministrative della Struttura secondo gli atti di indirizzo emanati dal Direttore Generale”*;
- VISTO** il **“Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004 numero 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 dicembre 2004 numero 300, integrato con Deliberazione 8 gennaio 2005, *“Integrazione al regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale”* n. 100/05, pubblicato in GU Serie generale n. 31 del 07-02-2006;
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, contenente **“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l’articolo 11 che disciplina gli **“Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione”**, e che dispone tra l’altro che, qualora *“...non si ricorra alle convenzioni di cui all’articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell’articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale”*;
- VISTO** il Decreto-legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente **“Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”**, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che:



- *“nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti...”;*
- *“le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”;*
- *“fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;*

VISTO

il Decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95, contenente **“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”**, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, e, in particolare l'articolo 1, il quale ribadisce che:

- *“i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;*
- *“ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”;*
- *“non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli”;*



- VISTE** le Direttive dell'Unione Europea 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, con il quale è stato adottato il "Codice dei Contratti Pubblici", in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- VISTO** l'articolo 17, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, "**Codice di Contratti Pubblici**", e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che:
- *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;*
 - *"in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";*
- VISTO** l'articolo 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, "**Codice dei Contratti Pubblici**", e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: *"[...] b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante";*
- VISTO** l'articolo 3 "*Definizioni delle procedure e degli strumenti*" dell'Allegato I.1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 secondo cui *"nel codice si intende per [...] d) «affidamento diretto», l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";*
- VISTO** l'articolo 62, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, "**Codice dei Contratti Pubblici**", e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che: *"Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere*



direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori".

VISTO

l'articolo 29 "*Regole applicabili alle comunicazioni*" del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, secondo cui "*tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005*".

VISTO

il Decreto 25 novembre 2016, numero 218, contenente disposizioni in materia di "***Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, numero 124***" ed, in particolare, **l'articolo 10**, il quale stabilisce, al comma 3, che "*le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, non si applicano agli Enti per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca*" e al comma 4 che "*per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50*";

VISTO

l'articolo 1, comma 120, della Legge 30 dicembre 2018, numero 145, "***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021***" il quale ha modificato l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, numero 296, innalzando a 5.000,00 euro la soglia di spesa al di sotto della quale è consentito derogare all'obbligo di ricorso al mercato elettronico;

VISTO

il Decreto-legge del 29 ottobre 2019, numero 126, recante "***Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti***" convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 dicembre 2019 numero 159, ed in particolare l'art. 4 che prevede:

"1. Non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione:

a) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al



mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;

b) le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione della Consip S.p.a. per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività."

- VISTA** la Legge del 19 dicembre 2019, numero 157, recante **"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"**;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2021, numero 234 **"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024"**;
- VISTA** la Legge 29 dicembre 2022, numero 197 **"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"**;
- VISTO** il Decreto del Presidente dell'**"Istituto Nazionale di Astrofisica"** del 30 dicembre 2020, numero 14, con il quale il Dottore **Andrea COMASTRI** è stato nominato quale Direttore dell'**"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"**;
- VISTA** la Determina del Direttore Generale dell'**"Istituto Nazionale di Astrofisica"** del 30 dicembre 2020, numero 188, con la quale il Dottore **Andrea COMASTRI** è stato nominato Direttore dello **"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"**, a decorrere dal 1° gennaio 2021 e per la durata di un triennio, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto dell'**"Istituto Nazionale di Astrofisica"**;
- VISTA** la **"Richiesta di acquisizione di beni o servizi"**, presentata in data 16 giugno 2023 dal Dottore **Fabrizio VILLA**, in qualità di Responsabile del Progetto di ricerca **"ALMA band 2 CCA production"** attivo presso l'**"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"**, relativa al servizio di riparazione del *chiller carrier* 30RA021 10AVI00259 presso il laboratorio *Cryowaves* dello **"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"** - Area CNR comprendente *"fornitura e sostituzione termostatica a mezzo saldatura, operazioni di vuoto, ricarica di principio refrigerante, aggiornamento banca dati Fgas, manodopera, rimessa in servizio, prove generali di funzionamento, trasferimenti"*;
- CONSIDERATA** come da citata richiesta d'acquisto, l'indicazione della **REFRIGO SRL**, con sede legale in Castel Maggiore (BO), via Marino Serenari 8, 40013, Codice fiscale 03074061205, stipulato con l'**"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"**, in quanto attuale affidataria del contratto di manutenzione



e, di conseguenza, “a conoscenza dell’impianto e delle problematiche riscontrate”;

PRESO ATTO che, come riportato nella menzionata richiesta, l’anomalia ed il guasto sono stati rilevati a seguito dell’intervento di manutenzione ordinaria della ditta **REFRIGO SRL**, di cui al rapporto di intervento numero 1095801 del 07 giugno 2023, e che pertanto si necessita dell’intervento per ripristinare il funzionamento operativo della strumentazione scientifica nel laboratorio;

VALUTATO il preventivo del 15 giugno 2023 numero 404 inviato dalla società **REFRIGO SRL**, pari ad € **720,00 (euro settecentoventi,00)**;

VISTO l’articolo 18 “*il contratto e la sua stipulazione*” del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, secondo cui “*il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto.*”

VISTO l’articolo 49, “*principio di rotazione degli affidamenti*”, comma 6 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, secondo cui “*è comunque consentito derogare all’applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.*”

VISTO il “**Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line**” numero INAIL_39027877, valido fino al 07 ottobre 2023, dal quale risulta che l’Operatore Economico **REFRIGO SRL**, è regolare nei confronti dell’INPS e dell’INAIL;

VERIFICATO che a carico all’Operatore Economico **REFRIGO SRL**, alla data del 07 luglio 2023, non risultano annotazioni nel “**Casellario delle imprese**”, gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

VISTO il “**Documento di verifica di autocertificazione**” numero PV7106356 del 07 luglio 2023 rilasciato telematicamente dal Registro imprese – Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), il quale



attesta che l'Operatore Economico **REFRIGO SRL** è regolarmente iscritto alla CCIAA di Bologna per la categoria di attività oggetto del presente provvedimento;

PRESO ATTO che il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94, 95, 96, 98 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, e successive modificazioni, è stato attestato attraverso apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, sottoscritta dall'Operatore Economico **REFRIGO SRL** in data 06 luglio 2023 e trasmessa a mezzo e-mail istituzionale;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 dicembre 2022, numero 127, con la quale è stato approvato il Bilancio Annuale di Previsione dell'**"Istituto Nazionale di Astrofisica"** relativo all'Esercizio Finanziario 2023;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa;

DETERMINA

Articolo 1. Per le motivazioni esposte in premessa, di procedere all'acquisto, mediante affidamento diretto - ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lettera b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36 - del servizio di riparazione del chiller carrier 30RA021 10AVI00259 presso il laboratorio *cryowaves* dello *"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"*, Area CNR.

Articolo 2. Di autorizzare l'affidamento del servizio specificato nell'articolo 1 della presente Determinazione all'operatore economico **REFRIGO SRL**, per un importo di **€ 720,00 (euro settecentoventi,00)**.

Articolo 3. Di individuare il *"Responsabile Unico del Progetto"* per l'acquisizione del servizio in argomento nel dottore **Fabrizio VILLA**, in qualità di dipendente dello *"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna"*, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36.

Articolo 4. Di dare atto che la relativa spesa, stimata complessiva in **€ 878,40 (euro ottocentosettantotto/40)**, grava sul Centro di Responsabilità 1.13 *"OAS Bologna"*, sul Codice Obiettivo Funzione 1.05.03.10.05, *"ALMA band 2 CCA production (Ref. Fabrizio Villa) - Agreement ESO/NOVA n.87603/ESO/18/88584/ASP"*, sul Capitolo 1.03.02.09.005.01 *"Manutenzione ordinaria attrezzature scientifiche"* del Bilancio Annuale di Previsione dell'*"Istituto Nazionale di Astrofisica"* per l'Esercizio Finanziario 2023.

Bologna, 11 luglio 2023

Il Direttore
Dottore Andrea Comastri